

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE DIRETTA
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PREVISTE ALL'ART.27, C.4, L.R. 69/2011 PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.G.R. N. 29/R/2008**

Approvato con decreto DG AIT n. _____ del _____

In vigore dal _____

Art. 1 – Oggetto e principi di efficacia ed economicità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità Idrica Toscana (nel seguito anche solo "Autorità" o "Ente") ai sensi dell'art. 27 della L.R. Toscana 69/2011 per la violazione delle norme di cui al D.P.G.R. 29/R/2008¹, relative alla riduzione e all'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dai gestori del servizio idrico integrato.
2. In ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'Autorità limita di norma l'esecuzione forzata al pignoramento dei crediti verso terzi, attesa l'entità contenuta delle sanzioni edittali (da 100 a 600 euro).

Art. 2 – Gravità della violazione per utilizzo improprio della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto

1. Con riferimento ai parametri indicati all'art. 11, c. 2, della L.R. 81/2000, La gravità della violazione viene considerata come segue:
 - a) lieve:
 - prelievo per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale (art. 4, c. 1, primo periodo, DPGR 29/R/2008);
 - assenza sistemi di ottimizzazione e limitazione del consumo idrico in edifici pubblici o privati aperti al pubblico (art. 6, c. 1, DPGR 29/R/2008);
 - fontane pubbliche prive di limitatori o sistemi di interruzione automatica di flusso (art. 5, c. 1, DPGR 29/R/2008);
 - b) media:
 - prelievo risorsa superiore a 70 litri per utente al giorno (art. 4, c. 1, ultimo periodo, DPGR 29/R/2008);
 - vasche di arredo urbano e giochi d'acqua pubblici privi di impianto di ricircolo (art. 5, c. 2, DPGR 29/R/2008);
 - utilizzo risorsa per impianti in edifici pubblici o aperti al pubblico (art. 6, c. 2, DPGR 29/R/2008);
 - utilizzo risorsa per impianti a fini privati (art. 8, c. 1, DPGR 29/R/2008);
 - vasche e giochi d'acqua privati privi di impianto di ricircolo (art. 8, c. 3, DPGR 29/R/2008);
 - impianti di irrigazione privi di sistemi di automazione (art. 7, c. 3, DPGR 29/R/2008);
 - c) grave:
 - prelievo risorsa da idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati (art. 4, c. 2, DPGR 29/R/2008);
 - prelievo risorsa da parte di personale non autorizzato da bocche di innaffiamento di aree pubbliche e di giardini pubblici (art. 4, c. 3, lett. a) DPGR 29/R/2008);
 - prelievo risorsa da parte di personale non autorizzato da bocche per il lavaggio fognature (art. 4, c. 3, lett. b) DPGR 29/R/2008);
 - utilizzo risorsa per scopi irrigui in attività produttiva (art. 7, c. 1, DPGR 29/R/2008);

¹ Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana

Autorità Idrica Toscana

- utilizzo risorsa per impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici con superficie complessiva superiore a 500 mq (art. 7, c. 2, DPGR 29/R/2008);
 - utilizzo risorsa per riempimento piscine private o in assenza di accordo col Gestore del s.i.i. (art. 8, c. 2, DPGR 29/R 2008);
 - utilizzo risorsa per lavaggio automezzi in attività produttiva (art. 9, c. 1, DPGR 29/R/2008);
 - utilizzo risorsa per pulizia e lavaggio fosse biologiche (art. 10, c. 1, DPGR 29/R /2008).
2. Alle violazioni indicate al comma 1 si applica una sanzione amministrativa:
- a. pari al minimo edittale se lieve (€ 100,00);
 - b. pari a 2,5 volte il minimo edittale se media (€ 250,00);
 - c. pari a 3,5 volte il minimo edittale se grave (€ 350,00); la sanzione può essere aumentata fino al massimo (6 volte il minimo edittale) in casi particolare gravità, commisurata in relazione all'entità dello spreco di acqua proveniente da pubblico acquedotto.

Art. 3 – Riduzione della sanzione

1. La sanzione calcolata in base al comma 2, dell'art. 2, viene ridotta del 20% qualora, in base a quanto stabilito dall'organo accertatore, il trasgressore abbia tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione ed a ripristinare lo stato precedente.

Art. 4 – Reiterazione

1. Fatto salvo il divieto di superare il massimo edittale (€ 600,00), la sanzione calcolata in base agli articoli precedenti viene aumentata:
- a) del 30% in caso di reiterazione generica, intesa come violazione di norme poste a tutela delle risorse idriche, se commessa nuovamente entro 5 (cinque) anni dalla prima violazione accertata con provvedimento esecutivo;
 - b) del 50% in caso di reiterazione specifica, intesa come violazione della stessa norma, se commessa nuovamente entro 5 (cinque) anni dalla prima violazione accertata con provvedimento esecutivo;
 - c) del 200% in caso di ulteriore reiterazione, generica o specifica, se verificatasi dopo una prima reiterazione generica o specifica ed entro 5 (cinque) anni dalla prima violazione accertata con provvedimento esecutivo.

3

Art. 5 – Pagamento rateale della sanzione

1. Il Dirigente competente può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (le quali possono essere accertate e valutate sulla base di idonea documentazione presentata dal richiedente, anche tramite autocertificazione), che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 5,00 (cinque/00).
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
4. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 6 – Riscossione coattiva tramite Ingiunzione Fiscale

1. L'Ente effettua la riscossione coattiva dei crediti di cui all'art 1 tramite Ingiunzione fiscale nelle forme di cui al R.D. 639/1910 applicando le disposizioni di cui al Titolo II del d.P.R. 602/1973.
2. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, l'Autorità procede alla riscossione coattiva in proprio mediante l'emissione di un'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.
3. L'ingiunzione emessa è esecutiva di diritto e contiene l'ordine di pagare entro 30 (trenta) giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Art. 7 – Esecuzione mediante pignoramento dei crediti verso terzi

1. Qualora l'ingiunzione resti infruttuosa, l'Autorità procede al recupero forzoso avvalendosi della procedura semplificata prevista dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/1973.
2. L'atto di pignoramento può essere emesso dall'Ufficiale della riscossione o da dipendenti dell'Ente anche non abilitati all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione e notificato al terzo (es. istituto bancario, datore di lavoro) e al debitore.
3. L'atto contiene l'ordine al terzo di pagare direttamente all'Autorità il credito vantato dal debitore, nel termine di 60 (sessanta) giorni (o alle rispettive scadenze per crediti futuri), fino a concorrenza del debito sanzionatorio incrementato di spese e maggiorazioni.
4. Il pignoramento di stipendi o salari è effettuato nei limiti di legge ovvero nella percentuale di un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, fermo restando il limite di cui all'art 545 penultimo comma c.p.c. per le somme accreditate precedentemente al pignoramento.

Art. 8 – Accesso alle banche dati e gestione dei dati personali

1. Al fine di assicurare la massima efficienza nella ricerca dei crediti pignorabili presso terzi, l'Autorità può avvalersi di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, ovunque detenute.
2. Previamente all'attivazione del pignoramento, l'Autorità può richiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto interessato, di indicare per iscritto le somme da loro dovute al creditore a mezzo di Dichiarazione stragiudiziale del terzo di cui all'art. 75-bis del d.P.R. 602/1973.
3. Il trattamento dei dati personali acquisiti avviene nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. L'Autorità è esonerata dall'obbligo di rendere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice Privacy per i dati acquisiti ai sensi dell'art. 75-bis, c.3 del d.P.R. 602/1973.

Art. 9 – Azione esecutiva e inesigibilità

1. Per ragioni di economicità, l'Autorità di norma non darà corso a procedure di espropriazione immobiliare o mobiliare, in quanto i costi di gestione risulterebbero sproporzionati rispetto all'entità della sanzione.
2. Il Dirigente competente può disporre il discarico per inesigibilità delle sanzioni qualora sia stato esperito infruttuosamente il tentativo di pignoramento presso terzi ovvero accertata l'assenza di redditi tracciabili dalle banche dati. Il Dirigente dispone altresì il discarico in caso di irreperibilità accertata del soggetto interessato sulla base delle risultanze anagrafiche.

Art. 10 – Spese di procedimento/amministrative e di notifica/postali

1. Le spese addebitabili ai destinatari dei verbali di accertamento e contestazione e delle ordinanze-ingiunzione e dei successivi atti di ingiunzione ed esecuzione forzata sono determinati come segue:
 - a) spese di procedimento/amministrative (art. 16, c. 1, L. 689/1981, art. 10 L.R. 81/2000):
 - forfettarie € 5,00 – euro cinque/00
 - b) spese di postali e di notifica (art. 8, c. 6, L.R. 81/2000):
 - a mezzo PEC: forfettarie € 2,00 – euro due/00;
 - raccomandata A/R: forfettarie € 7,83 – euro sette/83;
 - notifica mediante servizio postale: forfettarie € 11,55 – euro undici/55;
 - all'estero mediante servizio postale: forfettarie € 12,19 – euro dodici/19.

Art. 11 – Rinvio a norme

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla L.R. 81/2000, alla Legge 689/1981 e agli altri atti normativi in materia. In caso di successive modifiche normative il presente Regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.
2. Il Regolamento è pubblicato in forma permanente nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
3. Le presenti norme regolamentari sostituiscono le precedenti disposizioni incompatibili.